



Avvocatura dello Stato

CT 526/2024 dott. Camilli
ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it

TRIBUNALE DI TERNI

Sezione Lavoro

R.G. 263/2024 – DOTT.SSA OLIVIERI

MEMORIA DIFENSIVA

per il

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore* e, per quanto occorre possa, per l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549), per l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA-AMBITO TERRITORIALE DI TERNI** (C.F. 8004050557), in persona dei Dirigenti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc. 80015910542 – fax 075/5736656 – PEC ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it), presso la quale sono ivi domiciliati in Via degli Uffici n. 14;

- RESISTENTI-

CONTRO

VENTURI ILARIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Biscetti;

- RICORRENTE -

* * *

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto avanti al Tribunale di Terni in data 29.2.02024 – Sezione Lavoro – e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza all'Amministrazione resistente presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia in data 29.3.2024, l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:

- IN VIA CAUTELARE, ex art.li 669 bis e seguenti c.p.c., in via principale, inaudita altera parte e con successiva fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previ adempimenti del rito, verificata la





Avvocatura dello Stato

sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ex art. 700 c.p.c. e per le ragioni di cui in narrativa,

(i1) accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023, emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni, avente ad oggetto il 'Conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Assegnazione sede' e delle tabelle pubblicate in allegato allo stesso ('Bollettino Totale Nomine'), con i quali e nelle parti in cui alla Professoressa Ilaria Venturi, aspirante docente utilmente collocata nelle GPS di Prima Fascia 1A, è stato assegnato l'incarico, ai sensi del D.L. 73/2021, con contratto annuale, per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella sede 'TRIS00200A - ORVIETO I.I.S. ART. CLA. E PROF.LE' (IISACP - Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto), con decorrenza 01.09.2023 per l'a.s. 2023/24, assegnando agli altri aspiranti docenti del medesimo contingente di nomina, indicati nel predetto 'Bollettino Totale Nomine' ed al punto VI delle premesse in fatto, analoghi incarichi nelle sedi prioritariamente indicate dalla ricorrente, nell'ordine di preferenza dalla stessa espresso nella propria domanda, site nel Comune di Terni ed in quelle progressivamente preferite rispetto a quella alla stessa assegnata nel Comune di Orvieto, con conseguenti - nei limiti dell'interesse della ricorrente - annullamento/disapplicazione e caducazione degli effetti dei medesimi e dei presupposti, connessi, consequenziali, derivati e correlati atti e provvedimenti;

(i2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di precedenza nella scelta della sede, ex art. 21 L. n. 104/92, nell'assegnazione degli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto;

(i3) per l'effetto, ordinare al M.I.M.- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, in persona





Avvocatura dello Stato

del legale rappr.te p.t., all'USR per l'Umbria-Ufficio IV—Ambito Territoriale di Terni, in persona del legale rappr.te p.t., nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, di riassegnare gli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS - ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.L. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2023 n. 74 - per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso dalla ricorrente nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto e, dunque, riassegnare l'incarico conferito alla medesima ricorrente - prioritariamente rispetto agli altri aspiranti docenti assegnatari dei suddetti incarichi a prescindere dalla loro posizione in graduatoria - presso la SCUOLA con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI (inserita al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel punto III delle premesse in fatto) o, in subordine, in una delle sedi scolastiche da lei indicate - secondo il medesimo ordine delle preferenze espresso nella domanda dalla ricorrente - prima di quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, prima di quella assegnata presso l'IISACP di Orvieto, con la conservazione e senza pregiudizio di tutti i diritti ed i vantaggi conseguiti, maturati e maturandi nello svolgimento del servizio presso tale sede ed a questo correlati;

(i4) ordinare, nel contempo, alle Amministrazioni resistenti — in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni —, a seguito ed unitamente alla riassegnazione della sede richiesta nel precedente punto (i3) dalla ricorrente, la remissione di quest'ultima nei termini per la presentazione — da parte dei docenti — delle domande volte a ritornare, dal tempo parziale, al tempo pieno, prevista dalla nota del 19.02.2024 dell'USR-Ambito di Terni con scadenza il 15.3.2024;

(i5) ordinare, inoltre, alle Amministrazioni resistenti — in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni — di porre in essere tutti i consequenziali provvedimenti, con l'adozione degli ulteriori, opportuni e necessari correlati atti e statuizioni, anche in rettifica e/o sostituzione di quelli precedentemente, sul punto, adottati;





Avvocatura dello Stato

- NEL MERITO, *previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, (i6) accogliere, in via definitiva, le medesime conclusioni sopra in via cautelare rassegnate nei punti (i1) e (i2);*

(i7) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le Amministrazioni resistenti - , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni - a riassegnare gli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS - ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.L. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2023 n. 74 - per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso dalla ricorrente nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto e, dunque, a riassegnare l'incarico conferito alla medesima ricorrente - prioritariamente rispetto agli altri aspiranti docenti assegnatari dei suddetti incarichi a prescindere dalla loro posizione in graduatoria - presso la SCUOLA con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI (inserita al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel punto III delle premesse in fatto) o, in subordine, in una delle sedi scolastiche da lei indicate - secondo il medesimo ordine delle preferenze espresso nella domanda dalla ricorrente - prima di quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, prima di quella assegnatale presso l'IISACP di Orvieto, con la conservazione e senza pregiudizio di tutti i diritti ed i vantaggi conseguiti, maturati e maturandi nello svolgimento del servizio presso tale sede ed a questo correlati;

(i8) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare, nel contempo, le Amministrazioni resistenti - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni -, a seguito ed unitamente alla riassegnazione della sede richiesta nei precedenti punti (i7) e (i3) dalla ricorrente, la remissione di quest'ultima nei termini per la presentazione - da parte dei docenti - delle domande volte a ritornare, dal tempo parziale, al tempo pieno, prevista dalla nota del 19.02.2024 dell'USR-Ambito di Terni con scadenza il 15.3.2024;

(i9) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare, inoltre, le Amministrazioni resistenti - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni - a porre in essere tutti i consequenziali provvedimenti, con l'adozione





Avvocatura dello Stato

degli ulteriori, opportuni e necessari correlati atti e statuizioni, anche in rettifica e/o sostituzione di quelli precedentemente, sul punto, adottati;

(i10) per le ragioni di cui narrativa ed in particolare per quelle di cui al punto VIII delle premesse in fatto, accertare e dichiarare anche il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti dai descritti atti e comportamenti della P.A., di cui in narrativa, ed in conseguenza dell'illegittima lesione del suo diritto ad essere assegnata, in applicazione dell'art. 21 L. n. 104/92 e del correlato quadro normativo indicato in narrativa, nelle sedi prioritariamente indicate nell'ordine di preferenza espresso nella propria domanda, site nel Comune di Terni ed in quelle progressivamente preferite rispetto a quella alla stessa – in violazione di tale suo diritto - assegnata nel Comune di Orvieto e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni – al risarcimento dei predetti danni, in favore della Prof.ssa Ilaria Venturi, nella misura ritenuta più giusta ed opportuna, da liquidarsi in via equitativa, nonché – per le ragioni di cui al punto VIII delle premesse in fatto – al pagamento della somma di € 7062,42, al versamento ed alla regolarizzazione delle ritenute previdenziali di € 728,13 non operate, all'accantonamento della quota di TFR di € 467,67 non effettuato ovvero al risarcimento dei danni per equivalente ed al pagamento delle somme – per tali titoli – maturate e maturande fino al ripristino di una situazione, di fatto e di diritto, che le consenta di evitare l'opzione del tempo parziale ed il ritorno al tempo pieno a 18 ore settimanali, da liquidarsi in via equitativa, il tutto contenuto entro il limite di € 25.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;

(i11) Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali e successive occorrente, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

Costituendosi in giudizio per le Amministrazioni in epigrafe, l'esponente Avvocatura contesta la fondatezza delle doglianze avversarie per le considerazioni che seguono in

FATTO

L'odierna ricorrente è iscritta in qualità di docente a tempo determinato nelle GPS per la Provincia di Terni, in II fascia per la classe di concorso A046 – scienze





Avvocatura dello Stato

economiche giuridico-economiche, e in I fascia per la classe ADSS – sostegno psicofisico nelle scuole secondarie di II grado.

Attualmente risulta destinataria di incarico annuale (1.9.2023 - 31.8.2024) presso l'I.I.S. Art. Class. e Prof.le di Orvieto per il sostegno psicofisico con orario ridotto a 9 ore, su richiesta della stessa docente (doc.n.1 – stato matricolare).

La Venturi ha un'invalidità civile documentata e dichiarata nella sezione dei titoli di riserva ex L.68/1999 e, altresì, dichiarata quale titolo di preferenza ex L. 104/1992 (doc. n.2 domanda e allegati).

DIRITTO

1. Difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria-Ambito Territoriale di Terni.

L'esponente Avvocatura rileva, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e Ufficio Scolastico per l'Umbria-Ambito Territoriale di Terni, trattandosi di mere articolazioni periferiche dell'Amministrazione centrale di riferimento come tali prive di autonoma soggettività giuridica.

2. Difetto integrità del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione art. 102 c.p.c.

Il ricorso di un lavoratore, inserito nelle graduatorie, che ne contesti il collocamento non può essere utilmente deciso senza coinvolgere i lavoratori che quelle indicano come beneficiari del comportamento asseritamente illegittimo del datore di lavoro e che pertanto (nella tesi della ricorrente) rischiano di perdere la supplenza inizialmente assegnata.

E' pacifica, pertanto, l'esistenza di soggetti in posizione di conflitto con la pretesa fatta valere dalla ricorrente.

Ne consegue che, al presente giudizio, dovranno necessariamente prendere parte detti soggetti in linea con le più elementari esigenze di garanzia del contraddittorio, che nella fattispecie assume i tratti del litisconsorzio necessario (art.





Avvocatura dello Stato

102 c.p.c.)¹, in quanto, in ipotesi di accoglimento del ricorso, vedrebbero irrimediabilmente lesa la propria posizione giuridica.

Nel caso di specie, pertanto, il rivendicato diritto alla collocazione in graduatoria in posizione differente a quella assegnata rappresenta inequivocabilmente un'utilità incompatibile con l'utilità già conseguita da altro soggetto.

Paiono applicabili al presente giudizio i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di litisconsorzio necessario dei docenti iscritti alla graduatoria nelle controversie relative al corretto collocamento di uno di loro che rischino di esporli ad un peggioramento della loro posizione².

1 **Cass. civ. Sez. I, 09-03-2004, n. 4714**, in Mass. Giur. It., 2004 – recita: “La fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei”.

2 **Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-06-2008, n. 14914**, in Lavoro nella Giur., 2008, 11, 1161: “La Corte, esaminato il ricorso, rileva che, in violazione dell'art. 102 c.p.c., alla controversia sono rimasti estranei i soggetti sulla cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, e cioè i partecipanti alla selezione per l'assegnazione del posto rivendicato dalla C. e collocati in posizione utile nella graduatoria approvata in data 11.8.2000, la cui conformità alle norme è oggetto di contestazione. **Non può trovare consenso la tesi che nega in radice che il giudizio civile, in quanto verte non sull'atto, ma sul rapporto controverso, possa implicare la necessaria presenza di soggetti controinteressati**, cioè portatori di un interesse contrario rispetto a quello sostanziale del ricorrente, com'è invece caratteristica dei ricorsi di tipo impugnatorio. La più persuasiva delle confutazioni è fornita proprio dalla controversia in esame, configurante una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una utilità che, accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri in base a statuizione resa all'esito di giudizio cui non hanno partecipato. Del resto, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165 del 2001), risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324)” (in terminis: **Cass. civ. Sez. lavoro, 07-07-2009, n. 15912**, in Mass. Giur. It., 2009).





Avvocatura dello Stato

In definitiva, una decisione sul procedimento in esame **richiede l'estensione del contraddittorio ai controinteressati**, pena l'inutilità e la non opponibilità della sentenza.

3. Nel merito.

Sull'insussistenza del *fumus boni iuris*

Controparte lamenta che l'assegnazione all'odierna ricorrente della sede/istituzione scolastica (in Orvieto, presso l'I.I.S.A.C.P.) è stata operata senza tener conto ed in violazione dell'ordine di preferenza espresso nell'istanza e del suo diritto alla precedenza nella scelta della sede, a lei spettante ex art. 21 L. n. 104/92.

Tale assunto è infondato.

Invero, si evidenzia che i posti disponibili, nell'ambito della provincia di Terni, per le assegnazioni di supplenze annuali su sostegno nella scuola secondaria di II grado erano 21 alla data del 1.9.2023.

In altri termini, sarebbero stati nominati gli aspiranti collocati in graduatoria a partire dal n. 56° fino al n. 94° con conseguente esclusione dell'odierna ricorrente, collocata al 105° posto.

Tuttavia, la medesima, nonostante fosse collocata in posizione peggiore rispetto agli aspiranti alla nomina, è stata destinataria di incarico di supplenza annuale in forza della L.68/99.

Ma, è questo il punto, **la docente non rientra tra gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria**, ma solo tra gli aspiranti alla nomina in forza della riserva dettata dalla L.68/99; ed è questo il motivo per cui il sistema informatizzato che ha determinato le nomine non ha riconosciuto alla stessa la priorità nella scelta della sede prevista dalla L.104/92.

In altri termini, un conto è la riserva dei posti ossia un diritto all'incarico anche se il punteggio non lo consentirebbe, altra fattispecie è il diritto conferito dalla Legge n. 104/92 la quale non dà diritto all'incarico, ma, in caso in cui il punteggio dia l'opportunità di ricevere una supplenza di cattedra, allora l'incaricato ha diritto alla priorità di scelta della scuola.





Avvocatura dello Stato

Tanto premesso, la Circolare ministeriale che detta i criteri per le assegnazioni delle supplenze sul sostegno, prot. 43440 del 19.7.2023 (doc. n.3), al paragrafo 4.2 precisa che: “4.2 - **PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA**

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”.

Dunque, per fruire della priorità nella scelta della sede, l'interessato deve rientrare nel contingente degli aspiranti alla nomina in quanto utilmente collocati in graduatoria e non in forza della riserva ci cui alla L.68/99.

In altri termini, la tesi di controparte è errata nella misura in cui ritiene che, nel valutare la posizione della Venturi, una volta entrata nel gruppo dei 21 aspiranti alla nomina per le supplenze annuali grazie alla riserva, la medesima possa poi essere





Avvocatura dello Stato

considerata alla stregua degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria e, quindi, spendere il medesimo titolo di invalidità una seconda volta, questa volta come titolo di preferenza e non di riserva, per scegliere prioritariamente la sede.

Sul periculum in mora

Il ricorso proposto è totalmente sfornito di prova in relazione al **pregiudizio imminente ed irreparabile**, a cui può avviarsi solo con un provvedimento d'urgenza, la cui allegazione, come è ben noto, deve essere particolarmente rigorosa e circostanziata. Difatti, il *periculum* va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione dei diritti della ricorrente, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).

Nel caso di specie, non si ravvede né il requisito dell'imminenza del danno né quello dell'irreparabilità. Infatti, l'attesa della sentenza non comprometterebbe le ragioni dell'attrice, di natura puramente patrimoniale, né vanificherebbe la futura utilità della domanda di merito ove venisse accolta la domanda azionata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non è possibile sostenere che l'asserito pericolo sia fonte di una situazione di fatto o di diritto insuscettibile di riduzione in pristino, tale da giustificare la tutela cautelare d'urgenza invocata.

CONCLUSIONI

“Previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria-Ambito territoriale di Terni, respingersi il ricorso poiché inammissibile e/o infondato. Con vittoria di spese.”

* * *

Si allega:

- 1) Stato matricolare;
- 2) Domanda ed allegati;
- 3) Circolare ministeriale prot. 43440 del 19.7.2023;





Avvocatura dello Stato

4) Bollettino totale nomine.

Perugia, 23/04/2024

CT 526/2024 dott. Camilli
ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it

Elia Camilli, *Procuratore dello Stato*

